



Documento di Valutazione dei Rischi
(Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Titolo I Capo III Sezione II (art. 28 - 30))

DVR_00
Rev. **3**
Pagina 1 di 54

| | | |
|--|--|---|
| Sede direzionale / amministrativa | NOMINATIVO AZIENDA PUBBLICA/PRIVATA | |
| | Tel. | |
| | Fax. | |
| | E-mail | |
| | Sito Web | |
| | C.F. | 8 |

RIFERIMENTI DELL'UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

| | |
|--|--|
| NOMINATIVO AZIENDA PUBBLICA/PRIVATA | |
| Indirizzo: via | |
| Tel. | |

| | |
|--|--|
| Datore di Lavoro (D. L.) | |
| Responsabile Servizio Prev. e Protezione (R.S.P.P.) | |
| Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) | |
| Esperto esterno (E.S.) | |
| Medico Competente (M.C.) | |

| Rev. | Data | Motivo della revisione | Redatto e verificato | | Approvato D. L. |
|------|------|------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| | | | E.S. | R.S.P.P. | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | Documento di Valutazione dei Rischi (Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Titolo I Capo III Sezione II (art. 28 – 30)) | DVR_00 |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 2 di 54 |

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n.81/08 ha confermato l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi attraverso la redazione del documento di valutazione, ma al tempo stesso ha introdotto alcune novità. In particolare il documento dovrà contenere le procedure per l'attuazione delle misure ancora da realizzare, nonché l'indicazione del RSPP, del RLS (Aziendale o territoriale) e del medico competente e delle mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze di qualificazione professionale. L'obbligo di redazione del documento, che dovrà avere data certa, coinvolge il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli operatori, per quanto di loro competenza.

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Utilizzazione e consultazione

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.

Tutti sono tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

- tassativamente obbligatorie
- da impiegare correttamente e continuamente
- da osservare personalmente.

Revisione

Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.

Definizioni Ricorrenti

Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l'art. 2 D. Lgs. 81/08:

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | Documento di Valutazione dei Rischi (Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Titolo I Capo III Sezione II (art. 28 – 30)) | DVR_00 |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 3 di 54 |

dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | Documento di Valutazione dei Rischi (Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Titolo I Capo III Sezione II (art. 28 – 30)) | DVR_00 |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 4 di 54 |

Il presente Documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 17 comma a) del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (da ora in avanti D.Lgs. 81/08), nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 28 "Oggetto della valutazione dei rischi" del decreto citato.

Tale documento costituisce la Rev. 1 del precedente documento redatto nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

La valutazione del rischio e l'elaborazione del presente Documento sono state effettuate dal Datore di Lavoro (D.L.) in collaborazione con:

- l'Esperto esterno (Ing.)
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 29 del D. Lgs. 81/08.

Il presente DOCUMENTO contiene:

- La presentazione del documento nella quale sono stati altresì specificati i criteri adottati per la valutazione dei rischi;
- Le informazioni generali sui rischi inerenti l'attività ed i rischi comuni agli ambienti con una analisi dei rischi generali interessanti in senso trasversale tutta la struttura;
- La relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione suddetta, compresi gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed il programma di attuazione delle misure ritenute necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli dell'organizzazione che vi devono provvedere;
- Le mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale documento è custodito in n° 2 copie.

Entrambe le copie sono a disposizione per consultazione da parte:

- degli organi di controllo;
- del Medico Competente;
- del R.L.S.;
- di tutti i dipendenti.

La valutazione del rischio ed i relativi documenti verranno rielaborati secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08.

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | Documento di Valutazione dei Rischi (Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Titolo I Capo III Sezione II (art. 28 – 30)) | DVR_00 |
| | | Rev. 3 |
| | | Pagina 5 di 54 |

Indice

| | Pag |
|--|-----|
| Organico – Orario | 6 |
| Organigramma della sicurezza | 6 |
| Descrizione generale dell'attività svolta nell'unità produttiva in esame | 7 |
| Descrizione generale dell'unità produttiva | 7 |
| Elenco dei lavoratori | 8 |
| Informazioni generali | 8 |
| Obblighi e documentazioni a disposizione | 9 |
| Andamento infortuni e malattie professionali | 10 |
| Riferimenti normativi del DVR | 11 |
| Principali fattori di rischio | 13 |
| Rischi per la Sicurezza | 13 |
| Rischi per la Salute | 14 |
| Rischi trasversali o organizzativi | 14 |
| Fattori di rischio presi in considerazione | 15 |
| Criteri utilizzati per la valutazione | 16 |
| Matrice dei rischi | 18 |
| Scala di priorità di intervento | 18 |
| Risultati della valutazione dei rischi | 19 |
| Risultati della valutazione dei rischi legati alle specifiche mansioni | 47 |
| Piano di miglioramento | 52 |
| A disposizione dei lavoratori | 54 |
| Nota finale | 54 |

La restante parte del documento, contenente dati “sensibili del cliente” è stata volutamente rimossa.